

## **Accordo tra**

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), con sede a Urbino (PU), in via Aurelio Saffi nr. 2, nella persona del Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Urbino (PU), via Aurelio Saffi nr. 2, Partita IVA 00448830414 – C.F. 82002850418,

e

il Comando Legione Carabinieri "Marche" Ancona (di seguito denominato "Comando") rappresentato dal Comandante Pro-tempore Generale di Brigata Nazzaro Fernando Antonio, domiciliato ad Ancona, in Via XXV Aprile,

### **Premesso**

- Visto l'art. 1 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012 ed in particolare i commi tre e cinque;
- Considerato l'interesse dell'Università a diffondere e sviluppare i propri specifici valori culturali e sociali anche mediante stretti rapporti convenzionali con Istituzioni, Enti e Corpi che in essi si riconoscano e li promuovano, come enunciato all'art. 1 commi tre e cinque dello Statuto dell'Ateneo;
- Considerato che l'Istituzione che propone la stipulazione del presente Accordo ha interesse a sviluppare l'accrescimento culturale, oltre che professionale, dei propri appartenenti al fine di una sempre maggiore qualificazione dell'ambiente personale e sociale in cui si svolge la loro personalità individuale e professionale;
- Considerato che l'estensione dei benefici del presente Accordo ai congiunti del suddetto personale corrisponde alla promozione sempre più diffusa dei valori e finalità cui si ispira l'Università nello svolgimento della propria missione, garantendo l'inserimento stabile delle iniziative didattiche e culturali dell'Università in un contesto che condivide i suddetti valori e finalità;
- Considerato che il presente Accordo è altresì inteso a favorire l'instaurazione di forme di collaborazione con finalità scientifiche, con l'Arma dei Carabinieri, attesa l'alta competenza dell'Arma medesima in vari settori di vitale interesse per lo Stato e corrispondenti ad una pluralità di ambiti disciplinari in cui opera il Corpo docente dell'Università;
- Considerato ulteriormente, che in ragione dell'elevata competenza scientifica e professionale dell'Arma dei Carabinieri, l'Università ha interesse ad avvalersi della qualificazione degli appartenenti all'Arma anche eventualmente a fini di iniziative congiunte di formazione, di cui all'art. 8 Legge 341/1990;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo n. 117 del 26 maggio 2017;

### **Tutto quanto sopra premesso:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo tra le parti.

#### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università e il Comando intendono collaborare, nell'ambito di Corsi di studio attivi presso l'Ateneo (Corsi di laurea e laurea magistrale compresi quelli a ciclo unico e quelli impartiti con modalità e-learning) al fine di favorire la formazione del personale dell'Arma dei Carabinieri attraverso la partecipazione alle attività didattiche istituzionali curricolari.

#### **Art. 3 - Soggetti destinatari**

Possono fruire delle attività oggetto del presente atto:

- a. gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri del Comando Legione Carabinieri "Marche" in servizio ed in congedo;
- b. i coniugi e conviventi, i figli e le figlie degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri del Comando Legione Carabinieri "Marche" in servizio e in congedo.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'Università**

Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Università si impegna a:

- a. favorire l'iscrizione ai corsi di studio di cui all'articolo 2, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, dell'Università dei soggetti di cui al precedente art. 3;
- b. consentire il riconoscimento dell'eventuale attività extradidattica accreditabile, valutata nella loro piena autonomia dai Consigli di Corso di Studio competenti, secondo la normativa vigente fino ad un massimo di 12 crediti formativi (CFU);
- c. nominare sin da ora quale referente dell'accordo il Dott. Paolo Tinti.

#### **Art. 5 - Obblighi del Comando Legione Carabinieri "Marche"**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente offerta, il Comando si impegna a:

- a. garantire la costante pubblicizzazione delle condizioni di fruizione dell'offerta;
- b. assicurare secondo modalità che saranno successivamente concordate l'organizzazione di attività seminariali attraverso la valorizzazione delle proprie professionalità;
- c. nominare sin da ora quale referente dell'accordo il Presidente pro-tempore del COBAR.

#### **Art. 6 - Agevolazioni economiche**

1. L'Università si impegna a concedere agli immatricolati di cui al precedente articolo 3 una riduzione del 30% del pagamento delle tasse e dei contributi universitari, nonché una riduzione pari al 50% relativamente all'importo aggiunto per usufruire dei servizi di didattica in modalità *e-learning* (escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio, le spese di assicurazione e l'imposta di bollo virtuale).

2. Ai soggetti di cui al precedente art. 3, iscritti ad anni accademici successivi al primo, le condizioni economiche agevolate di cui al precedente comma sono assicurate solo nel caso in cui i soggetti, conseguano, per ciascun anno accademico, almeno 36 crediti formativi (CFU) nel caso di studente a tempo pieno e 18 (CFU) nel caso di studente a tempo parziale.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 3 del presente atto intendano iscriversi a singoli corsi di insegnamento, l'Università assicura una riduzione del 20% del pagamento delle tasse e contributi universitari, nonché una riduzione pari al 50% relativamente all'importo aggiuntivo per usufruire della didattica erogata in modalità *e-learning*. La riduzione non riguarda la tassa regionale sul diritto allo studio, le spese di assicurazione e l'imposta di bollo virtuale.

#### **Art. 7 - Durata della convenzione**

Il presente atto ha durata di 4 anni con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 e può essere rinnovata, per un uguale periodo, previa volontà espressa tra le parti.

#### **Art. 8 - Foro competente**

L'Arma dei Carabinieri si intende estraneo ai singoli rapporti didattici intercorrenti tra l'Ateneo e il singolo militare appartenente all'Arma, per cui ogni controversia legale tra quest'ultimo e l'Università sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Urbino.

Urbino, 31 ottobre 2017

Per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Rettore  
Vilberto Stocchi



Per il Comando Legione Carabinieri "Marche"

Il Comandante  
Generale di Brigata  
Nazzaro Fernando Antonio